



PROVINCIA DI COMO

S1.05 SETTORE INFRASTRUTTURE A RETE E PUNTUALI
S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI

DETERMINAZIONE N. 946 / 2020

OGGETTO: SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE E DI REINTEGRAZIONE DELLE PRECEDENTI CONDIZIONI AMBIENTALI COMPROMESSE A SEGUITO DEL VERIFICARSI DI INCIDENTI STRADALI PER LA DURATA DI 6 MESI. AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE ALLA SOCIETÀ AMBIENTE E SICUREZZA SRL. CIG ZB02F59DD7

IL RESPONSABILE

Class.11.15.02
Fasc. 47/2020

PREMESSO che:

- l'Ente - come previsto dal Titolo II del Codice della Strada e, in particolare dall'art. 14 che disciplina la responsabilità dell'Ente proprietario o gestore dell'infrastruttura stradale - deve provvedere a ripristinare, nel minor tempo possibile, le condizioni di viabilità e sicurezza dell'area interessata da incidenti stradali;
- l'Ente è tenuto a ottemperare ai principi generali dettati dall'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 - Codice della Strada - ovvero "La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato", e nel perseguimento di tale finalità occorre tener conto del rispetto della legislazione vigente in materia di salvaguardia, specie quanto prescritto dal Decreto Legislativo n. 152 del 03 aprile 2006 - Codice dell'Ambiente;
- il Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 - Codice della Strada - all'art. 15 lettera f) vieta di "depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze"; all'art. 161 prevede la fattispecie secondo la quale, allorquando si verifichi la caduta o lo spargimento di materie viscido o infiammabili o comunque atte a creare pericolo o intralcio alla circolazione stradale, il conducente del veicolo fonte della caduta o dello spargimento, è tenuto ad adottare ogni cautela necessaria per rendere sicura la circolazione e libero il transito (comma II), ed inoltre, deve provvedere a segnalare il pericolo agli altri viaggiatori ed informare del fatto l'Ente proprietario della strada o un organo di Polizia (comma III), tutto ciò è funzionalizzato a garantire il corretto ripristino delle condizioni di sicurezza della strada;

- l'Ente, al fine di assicurare il rispetto della normativa richiamata, deve garantire l'efficiente servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali post incidente, attraverso la pulitura e bonifica della piattaforma stradale le cui condizioni sono state compromesse dal verificarsi di incidenti stradali;
- le operazioni principali delle attività di ripristino post incidente consistono:
 - nel lavaggio e aspirazione dei liquidi inquinanti riversati in dotazione funzionale all'autoveicolo e recupero dei detriti solidi in dotazione funzionale dei veicoli, dispersi sul sedime stradale;
 - nel recupero di materiale trasportato e disperso a seguito di incidente.

CONSIDERATO che:

- i servizi sopra descritti sono stati affidati a seguito di gara mediante procedura aperta alla società SICUREZZA E AMBIENTE spa e sono stati svolti sino alla data del 15.10.2020 in base al contratto n. 38416 di rep. Del 17.10.2017 per un importo netto contrattuale di Euro 180.000,00;
- l'Operatore economico, ha ricevuto, quale controprestazione del servizio, il recupero di quanto sostenuto nell'esecuzione del medesimo servizio di ripristino post incidente, nei confronti delle compagnie assicurative(R.C.A.) dei proprietari dei veicoli responsabili degli incidenti stradali ;
- pertanto le attività di ripristino della transitabilità delle strade provinciali a seguito di incidente con recupero delle spese sostenute dalle compagnie di assicurazione sono inquadrabili nell'ambito delle concessioni di servizi;
- il Servizio Manutenzione Strade della Provincia di Como, ha predisposto nuovo capitolato da porre a base della procedura di gara per l'affidamento in "CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE COMPROMESSE A SEGUITO DEL VERIFICARSI DI INCIDENTI STRADALI per gli anni 2021- 2022 – 2023" inserendo l'intervento nel programma biennale degli acquisti e forniture 2020-2021 con attivazione del le procedure di gara entro il 31.12.2020;

Considerato altresì che:

- è stato prorogato al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il DPCM in data 03.11.2020, in vigore dal 06.11.2020, per contenere ulteriormente la curva dei contagi, ha previsto un regime di restrizioni ed obblighi differenziato tra le Regioni a seconda del pericolo di contagio assegnato in base 21 parametri elencati nel provvedimento;
- la Regione Lombardia è stata inserita nella cosiddetta fascia rossa, ovvero ad elevato rischio, con maggiori restrizioni che coinvolgono anche le attività lavorative;

Considerato inoltre che:

- sulla base dell'esperienza passata, le restrizioni imposte potrebbero comportare un rinvio delle procedure di gara;

- l'attività di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegro delle matrici ambientali post incidente, è indispensabile a garantire la circolazione dei veicoli e dei cittadini in condizioni di sicurezza sulle strade di competenza;

Letto l'art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 16.07.2020 n. 76 convertito con legge 12/2020;

Richiamati altresì:

- l'art. 1, comma 449, della L. n. 296/06, il quale dispone che le amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali possono ricorrere alle convenzioni stipulate da Consip s.p.a., ovvero ne possono utilizzare i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

- l'art. 1, comma 450, della citata L. 296, il quale prescrive che anche gli enti territoriali locali, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenuti a fare ricorso al mercato della pubblica amministrazione ovvero ad altri sistemi telematici di acquisto e di negoziazione messi a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

Ritenuto, nella situazione emergenziale legata alla diffusione del contagio da Covid 19, al fine di assicurare il servizio di pulizia delle strade da materiali atti a creare pericolo o intralcio alla circolazione stradale dovuti ad incidenti, di procedere all'affidamento del servizio per un periodo di 6 mesi, e per un importo stimato di Euro 30.000,00 (oneri di sicurezza euro 0,00) mediante ricorso mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), del d.l. 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni, in L. n. 120/20;

Richiamato principio di rotazione nell'ambito delle procedure di affidamento di cui all'art. 36, comma 1, del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50;

Valutata il modesto valore e la limitata durata del servizio da affidare

Tenuto conto della qualità della prestazione resa dall'operatore uscente e dell'organizzazione aziendale di cui dispone,

Ritenuto che l'affidamento all'operatore uscente, da considerare eccezionale, possa garantire la sicurezza della transitabilità delle strade nelle more dell'espletamento delle procedure di gara per il nuovo appalto;

Atteso che:

- con rapporto in data 19.11.2020 prot. n. 40795 l'Ufficio Tecnico - - Servizio Manutenzione Strade - - ha trasmesso per i successivi adempimenti il Report della procedura ID n. 1313580088 "Affidamento diretto" espletata tramite SINTEL della centrale ARIA di Regione Lombardia, e ha proposto - ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del Dlgs 50/2016 - l'affidamento diretto degli interventi in argomento all'operatore **SICUREZZA E AMBIENTE SRL con sede legale in Largo F. Mengaroni n. 25 - 00133 ROMA (CF e PI 09164201007)** che ha presentato il ribasso dello 0,1% sull'importo posto a base di gara di Euro 30.000,00, considerata congrua, e quindi, per un importo netto di Euro 29.970,00;
- con il medesimo rapporto l'Ufficio Tecnico ha altresì trasmesso elaborato progettuale "Capitolato Speciale d'Oneri" contenente le norme regolatrici del servizio in argomento;

Visti:

- il Durc prot. INPS 23188739 regolare dell'impresa valido sino al 19.02.2021;
- il documento di verifica rilasciato dalla CCIAA di ROMA in data 20.11.2020 da cui non risultano procedure concorsuali in corso o pregresse;
- che non risultano a carico dell'impresa, alla data del 02.11.2020, presso il casellario informatico di ANAC, annotazione riservate di provvedimenti adottati in ordine a violazioni accertate;
- i Certificati del Casellario Giudiziale rilasciati in data 20.11.2020 dai quali non risultano provvedimenti giudiziari incidenti sulla moralità professionale dei soggetti indicati nell'autocertificazione prodotta dall'impresa sul possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016;

Atteso, altresì, che:

- l'Amministrazione appaltante a verifica del possesso dei requisiti autocertificati dall'impresa appaltatrice, ai sensi dell'art. 71 e ss. D.P.R. 445/2000 e 10, e artt. 80 D.Lgs 50/2016 ha richiesto agli uffici competenti in data 20.11.2020 e il certificato del certificato di regolarità fiscale
- in considerazione dell'urgenza della fornitura in oggetto, si ritiene di dover procedere all'affidamento della medesima, dando atto che, nel caso in cui le verifiche disposte, sulle dichiarazioni prodotte dall'impresa sul possesso dei requisiti generali, abbiano esito negativo si procederà all'attivazione dei rimedi previsti dalla legge;

Dato atto che:

- L'interesse pubblico che si intende soddisfare è quello di garantire la transitabilità delle strade in condizioni di sicurezza
- L'oggetto e le caratteristiche della prestazione consistono essenzialmente nella pulizia da liquidi e da solidi riversi sulla strada a seguito di incidenti e nel ripristino dello "status quo ante" dei luoghi;
- La scelta dell'operatore economico è fatta ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii., mediante procedura effettuata sulla piattaforma di e-procurement SINTEL di ARCA Centrale di Committenza di Regione Lombardia;
- Si procede all'aggiudicazione a favore dell'operatore che ha presentato l'offerta ritenuta idonea ai sensi dell'art. 95 comma 12 D.Lgs. 50/2016;
- Le principali condizioni contrattuali sono quelle previste nel Capitolato Speciale d'Oneri;
- Non comporta spesa a carico dell'ente in quanto l'Operatore economico, riceve, quale controprestazione dell'attività svolta, il recupero delle spese sostenute nell'esecuzione del servizio dalle compagnie assicurative(R.C.A.) dei proprietari dei veicoli responsabili degli incidenti stradali;

Viste:

- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 4 del 29.04.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2020-2022 e successive variazioni;

- la deliberazione del Presidente n. 37 del 07.05.2020 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2020-2022 e successive variazioni;;

DETERMINA

- 1) di dare atto che le premesse e motivazioni del presente provvedimento costituiscono parte integrante del dispositivo;
- 2) di approvare il Capitolato speciale d'Oneri avente ad oggetto "SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE E DI REINTEGRAZIONE DELLE PRECEDENTI CONDIZIONI AMBIENTALI, COMPROMESSE DAL VERIFICARSI DI INCIDENTI STRADALI"
- 3) di disporre l'affidamento in concessione del servizio di ripristino post incidente per la durata di 6 mesi e per un valore stimato di Euro 29.970,00 ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), del d.l. 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni, in L n. 120/20 a favore della **società SICUREZZA E AMBIENTE SRL con sede legale in Largo F. Mengaroni n. 25 – 00133 ROMA (CF e PI 09164201007) – CIG ZB02F59DD7;**
- 4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico dell'ente in quanto l'Operatore economico, riceve, quale controprestazione dell'attività svolta, il recupero delle spese sostenute nell'esecuzione del servizio dalle compagnie assicurative (R.C.A.) dei proprietari dei veicoli responsabili degli incidenti stradali;
- 5) di dare atto che entro il semestre si procederà all'affidamento della concessione avente ad oggetto "CONCESSIONE DEL "SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE COMPROMESSE A SEGUITO DEL VERIFICARSI DI INCIDENTI STRADALI per gli anni 2021- 2022 – 2023" mediante ricorso alle ricorso alle procedura ordinarie.

Lì, 24/11/2020

IL RESPONSABILE
TARANTOLA BRUNO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Provincia di Como

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 946 / 2020

UNITA' PROPONENTE: S2.13 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI
OGGETTO: SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE E
DI REINTEGRAZIONE DELLE PRECEDENTI CONDIZIONI AMBIENTALI COMPROMESSE
A SEGUITO DEL VERIFICARSI DI INCIDENTI STRADALI PER LA DURATA DI 6 MESI.
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE ALLA SOCIETÀ AMBIENTE E SICUREZZA SRL. CIG
ZB02F59DD7

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.

ESITO: **FAVOREVOLE**

Lì, 24/11/2020

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
FINANZIARI

PELLEGRINI SANTINA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)